

**IRAN: ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO PACCHETTO DI SANZIONI
EXTRATERRITORIALI USA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI
BLOCCO UE**

❖ **Le sanzioni extraterritoriali USA nuovamente in vigore dal 7 agosto 2018**

• Il 6 agosto 2018 è scaduto il primo dei cosiddetti periodi di disimpegno (*wind-down period*) stabiliti dall'amministrazione USA a seguito del ritiro dall'Accordo sul nucleare iraniano/JCPOA, deciso [l'8 maggio 2018](#) dal Presidente Trump. Ne consegue che, a partire dal 7 agosto 2018, torna a essere pienamente efficace il primo pacchetto di sanzioni secondarie USA, sospese in applicazione del JCPOA. La riattivazione degli Executive Orders 13574 del 2011, 13590 del 2011, 13622 del 2012 e 13645 del 2013 è avvenuta con l'emanazione di un nuovo Executive Order (E.O. "*Reimposing certain Sanctions With Respect to Iran*", c.d. "[the New Iran E.O.](#)") che appunto reimpone certe sanzioni che erano state revocate con l'E.O. 13176 del 16 gennaio 2016 e porta a scadenza le cosiddette *wind-down general licenses* (GLs). In particolare, come chiarito anche dalla [FAQ 1.2 Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action \(JCPOA\)](#) e dalle [FAQ 598, 601 e 606](#), che fanno parte delle FAQ aggiuntive "*Regarding Executive Order of August 6, 2018, 'Reimposing Certain Sanctions With Respect to Iran'*", pubblicate in contemporanea con il nuovo Executive Order, sono ripristinate (e ampliate), a partire dal 7 agosto 2018, le sanzioni per le seguenti operazioni:

- per l'acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi o metalli preziosi;
- per il commercio con l'Iran di oro o metalli preziosi;
- per la vendita, diretta o indiretta, la fornitura o il trasferimento da o verso l'Iran di grafite, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, carbone e software per l'integrazione di processi industriali;
- per le transazioni significative ("*significant*") connesse all'acquisto o alla vendita di rial iraniani o al mantenimento di fondi o conti significativi ("*significant*") al di fuori del territorio dell'Iran denominati in rial iraniani;
- per l'acquisto, la sottoscrizione o la facilitazione dell'emissione del debito sovrano iraniano;
- per il settore automobilistico dell'Iran;
- per i casi di diversione di beni destinati alla popolazione iraniana, inclusi i beni alimentari, medicali, agricoli, se impiegati per commissione di abusi dei diritti umani o per ragioni di censura.

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Valerio Picchiassi

vpicchiassi@studiopadovan.com



Avv. Ilaria Anna Colussi

icolussi@studiopadovan.com



Dott.ssa Giulia Levi

glevi@studiopadovan.com



Dott. Manuel Venuti

mvenuti@studiopadovan.com

Le sanzioni sopra elencate presentano profili di extra-territorialità. Dunque, si applicano anche a società non statunitensi e in assenza di un nesso (soggettivo, merceologico, relativo alla valuta di pagamento, ecc.) tra la giurisdizione statunitense e le operazioni in questione.

Come noto, un secondo blocco di sanzioni USA con valenza extraterritoriale verrà ripristinato a partire dal 5 novembre 2018, colpendo *inter alia* i settori della navigazione e della costruzione navale, dell'*oil & gas* e del petrolchimico. Entro il 5 novembre 2018 scatterà altresì il reinserimento nella SDN List di un numero significativo di persone ed entità iraniane, compresa la quasi totalità delle principali banche del paese (le c.d. "13599").

❖ **La risposta dell'Unione europea: aggiornamento del Regolamento di Blocco, Regolamento di esecuzione e FAQ della Commissione**

L'Unione Europea ha confermato a più riprese la propria intenzione di mantenere in vita il JCPOA, con ciò ponendosi in chiara antitesi con la posizione assunta dagli USA. L'UE continua a ritenere, in particolare, che gli effetti extraterritoriali della normativa statunitense costituiscano una violazione del diritto internazionale.

Il 7 agosto 2018 sono stati pubblicati dall'Unione Europea i seguenti documenti, attesi con impazienza dagli operatori commerciali e bancari al fine di potersi orientare nel complesso ambito della contestuale sottoposizione alla normativa extraterritoriale USA e alla normativa europea di blocco:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1100](#) della Commissione del 6 giugno 2018 che modifica l'allegato del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (c.d. '[Regolamento di Blocco](#)'), relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Il Regolamento contiene l'elenco delle norme (per ora solo USA) a portata extraterritoriale che l'Unione considera illecite e per le quali vuole offrire protezione ai soggetti europei. Il nuovo Allegato al Regolamento è in vigore a partire dal 7 agosto 2018.
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1101](#) della Commissione del 3 agosto 2018 che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del Regolamento di Blocco in materia di autorizzazioni per gli operatori europei a rispettare, in tutto o in parte, le sanzioni extraterritoriali.
- [Domande più frequenti \(FAQ\)](#) sul Regolamento di Blocco e sul Regolamento di esecuzione.

A fine luglio erano state altresì finalmente definite, dopo 22 anni, le regole procedurali del Comitato della legislazione extra-territoriale previsto dall'articolo 8 del Regolamento di Blocco; tali regole riprendono le regole standard della comitatologia UE.

È stato altresì pubblicato il modello per le richieste di autorizzazione ex articolo 5, secondo comma, del Regolamento di Blocco per la protezione dagli effetti extra-territoriali delle sanzioni USA (per un quadro riassuntivo circa le misure UE introdotte, vedasi la pagina http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/blocking_statute_en.htm).

❖ **Nostra valutazione**

Il Regolamento di Blocco è stato concepito 22 anni fa per eliminare, neutralizzare, bloccare o altrimenti contrastare l'efficacia extraterritoriale che talune norme extraterritoriali hanno sugli operatori europei. Esso fu adottato nel 1996 dall'allora Comunità Europea in risposta all'adozione, da parte degli USA, di misure restrittive nei confronti di Cuba, Libia e Iran. Per aggiornare la lista delle norme extraterritoriali USA di cui è vietata l'applicazione, e così tener conto dell'evoluzione della normativa USA in materia – anche alla luce del provvedimento di Trump dell'8 maggio scorso – l'Unione Europea ha ritenuto opportuno sostituire l'intero **allegato al Regolamento di Blocco**. Come già evidenziato dal nostro Studio nella *client alert* di giugno 2018, il testo del nuovo Allegato si presta a numerose osservazioni di carattere tecnico: tra l'altro, vi sono dubbi sul fatto che alcune sanzioni extraterritoriali USA, come quelle relative al settore automobilistico o quelle che si applicano a certi soggetti iraniani *blacklistati*, siano effettivamente ricomprese nelle definizioni di cui al nuovo Allegato.

Il Regolamento di Blocco, attivato dal nostro Studio nel caso delle sanzioni imposte nel 2014 dal Dipartimento di Stato USA contro la Dettin S.p.A. per operazioni pienamente conformi al diritto nazionale e UE, prevede innanzitutto **sanzioni a carico di qualunque persona o entità europea che - senza l'autorizzazione della Commissione - dia attuazione, attivamente o per omissione deliberata, a provvedimenti sanzionatori extraterritoriali USA** (articolo 5). Il Regolamento prevede, inoltre, il diritto, azionabile dinanzi a un tribunale nazionale, al **risarcimento dei danni subiti da soggetti europei a causa dell'applicazione extraterritoriale della normativa statunitense o di azioni basate su quella normativa o dalla medesima derivanti** (articolo 6). In Italia la sanzione, di natura amministrativa, è fissata dal Decreto Legislativo n. 346 del 1998 nel limite massimo di € 92.962,00.

Dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 sopra citati deriva che qualora una società europea intenda risolvere contratti in essere con controparti europee, ma aventi ad oggetto forniture in Iran, o intenda comunque sospenderne l'esecuzione o modificarne i termini e le condizioni senza il consenso della controparte, e ciò avvenisse **solamente quale conseguenza dell'adeguamento alla normativa USA e senza autorizzazione della Commissione europea**, la società europea in questione rischierebbe un possibile contenzioso civile per danni, oltre alla sanzione amministrativa (che in Italia viene comminata dal Ministero dello Sviluppo Economico - MISE). È dunque opportuna estrema cautela, sia che si intenda proseguire nelle relazioni contrattuali con controparti iraniane sottoposte a sanzioni extraterritoriali USA, sia che si intenda sospenderle o risolverle.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Blocco, qualora gli interessi economici e/o finanziari di un operatore europeo siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato al Regolamento di Blocco o da azioni basate sugli stessi o derivanti dai medesimi, l'operatore è tenuto a **informare la Commissione europea entro trenta giorni dall'evento**, sia direttamente sia attraverso i canali competenti degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, la Commissione europea può **autorizzare gli operatori europei a rispettare, completamente o in parte, le sanzioni extraterritoriali USA contestate**, ove la loro inosservanza possa danneggiare seriamente gli interessi dell'Unione o degli operatori stessi.

Le FAQ precisano che l'autorizzazione viene concessa in casi specifici e debitamente motivati, in deroga alla norma generale. La domanda di autorizzazione non ha effetto sospensivo. L'autorizzazione, concessa con decisione di esecuzione della Commissione, diventa efficace dalla data in cui è notificata al richiedente. Fino ad allora gli operatori dell'UE hanno l'obbligo di applicare il Regolamento di Blocco.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1101 della Commissione, le domande di autorizzazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/1996 devono essere presentate per iscritto alla Commissione europea e devono contenere il nome e i contatti dei richiedenti l'autorizzazione, indicare le disposizioni della legislazione extraterritoriale rilevante o l'azione successiva in questione e descrivere il perimetro dell'autorizzazione richiesta e il danno che può essere causato dalla inosservanza della normativa extraterritoriale USA. I richiedenti devono altresì fornire, nella loro istanza, prove sufficienti del fatto che l'inosservanza delle sanzioni USA provocherebbe un danno grave ad almeno un interesse proprio o dell'Unione europea tutelato dal Regolamento di Blocco. Se necessario, la Commissione potrà richiedere informazioni aggiuntive ai richiedenti, che saranno tenuti a collaborare entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. Al momento della ricezione delle domande, la Commissione informerà il Comitato della legislazione extraterritoriale.

È importante evidenziare che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1101 stabilisce i criteri che la Commissione valuterà per stabilire se l'inosservanza delle norme extraterritoriali USA possa danneggiare seriamente gli interessi propri del richiedente l'autorizzazione o quelli dell'Unione europea. I criteri - non cumulativi - comprendono, a titolo esemplificativo:

- l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese;
- l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo;
- se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno;
- l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento;
- se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti;
- se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente;
- le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione;
- le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori.

Da notare che le FAQ della Commissione, che non sono un atto normativo, ma una mera indicazione interpretativa, si soffermano sui casi delle **controllate/filiali di società americane in territorio europeo** e, viceversa, delle **controllate europee in territorio statunitense**, distinguendo tre situazioni:

- le imprese figlie dell'UE di imprese statunitensi che sono costituite a norma del diritto di uno Stato membro e hanno la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione sono considerate operatori dell'UE. Esse godono pertanto di tutti i diritti e sono assoggettate a tutti gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, tra cui il Regolamento di Blocco;
- le succursali nell'UE di imprese statunitensi non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente paragrafo, in quanto non hanno personalità giuridica distinta da quella dell'impresa madre. Non sono quindi considerate operatori dell'UE, e non sono, pertanto, soggette al Regolamento di Blocco;
- le imprese figlie statunitensi di imprese dell'UE sono soggette al diritto del paese in cui sono registrate, che di norma è quello degli Stati Uniti. Pertanto, esse non sono considerate operatori dell'UE e non sono soggette al Regolamento di Blocco. Tuttavia, la loro impresa madre registrata nell'Unione è un operatore dell'UE e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del Regolamento di Blocco.

Si tratta di indicazioni che riteniamo non soddisfacenti in rapporto alla complessità dei temi. Si pensi, ad esempio, alle situazioni che possono vedere coinvolte controllate europee di soggetti americani a fronte della revoca della *General License H*. Va ricordato che queste entità sono soggette alla normativa primaria USA (sanzioni anche pecuniarie applicabili alle *U.S. Persons*) e che pertanto per esse il dilemma tra adeguamento alla normativa USA o a quella europea è particolarmente delicato. È verosimile ritenere che queste società dovranno tutte richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 per potersi adeguare alla normativa primaria USA a cui le stesse sono soggette. Restiamo ovviamente a disposizione per assisterle.

Di converso, le controllate di società europee in territorio statunitense non sono considerate operatori europei e non possono godere dello scudo del Regolamento di Blocco, del quale invece gode l'azienda madre nell'Unione europea. Non può escludersi che tale scenario possa portare a una paralisi delle relazioni tra la società madre in UE e la controllata in territorio statunitense.

Le FAQ affrontano altresì il tema dell'eventuale richiesta, da parte di operatori europei, di **licenze alle autorità USA**, in deroga all'applicazione delle sanzioni extraterritoriali. Per la Commissione tale richiesta equivale a un riconoscimento della legislazione USA extraterritoriale e non è dunque consentita. Per contro, gli operatori europei potranno richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a richiedere una licenza alle autorità statunitensi, in esecuzione dell'articolo 5, secondo comma, del Regolamento di Blocco. Anche in questo caso siamo a disposizione per accompagnare le imprese nel percorso autorizzativo europeo e statunitense.

Da segnalare la possibilità di richiedere alla Commissione **autorizzazioni collettive** di adeguamento alla normativa USA. Ci attendiamo che organismi rappresentativi di aziende e istituti bancari o assicurativi intraprendano questa strada per regolare taluni comportamenti dei loro aderenti.

Va anche menzionato il caso delle c.d. *“Sanctions Clauses”* presenti in moltissimi contratti finanziari internazionali, che verosimilmente ricadono nei rigori del Regolamento di Blocco qualora i contratti cui accedono siano retti da un diritto unionale (la nazionalità delle parti potrebbe non impingere, data una probabile illiceità del comportamento richiesto dalla clausola alla luce del Regolamento di Blocco). Siamo a disposizione per analizzare con gli operatori le clausole presenti nella loro contrattualistica per identificare la strategia più opportuna.

L'aggiornamento normativo attuato dall'Unione Europea in materia di blocco delle regole extraterritoriali USA determina per gli operatori europei attivi sul mercato iraniano innegabili problemi di coordinamento tra regole confliggenti.

Il nostro Studio ha contribuito ai lavori preparatori del pacchetto di regole adottate dall'Unione europea ed è l'unico in Europa ad aver maturato esperienza nell'utilizzo del Regolamento di Blocco negli ultimi 5 anni.

Siamo naturalmente a disposizione per assistere nella gestione delle nuove regole nonché, se del caso, per supportare gli interessati nella predisposizione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/1996.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, scrivere a info@studiopadovan.com o agli altri riferimenti riportati in prima pagina.

SAVE THE DATE:

WEBINAR

L'IRAN E LA RISPOSTA DELL'UE ALLE SANZIONI EXTRATERRITORIALI USA

Come orientarsi tra l'aggiornamento del Regolamento di Blocco, il Regolamento di esecuzione e le FAQs della Commissione

Per commentare la risposta dell'UE alle sanzioni extraterritoriali USA, realizzeremo un webinar nella giornata di lunedì 27 agosto 2018 a partire dalle ore 15:00.

Per l'iscrizione, cliccare sul seguente link: <http://studiopadovan.com/webinar-iran-ue/>

L'occasione ci è gradita per augurare una piacevole pausa estiva.